

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**

AGREA

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 194 del 23/03/2011

**Proposta:** DAG/2011/196 del 21/03/2011

**Struttura proponente:** AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

**Oggetto:** REVOCA ESITO CONFORMITÀ FIDEIUSSIONE E SOSPENSIONE ACCETTAZIONE ULTERIORI GARANZIE.

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

**Firmatario:** NICODEMO SPATARI in qualità di Direttore

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 23/03/2011

**AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN  
AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE**

Visti:

- la Legge Regionale 23/07/2001, n. 21 istitutiva dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), destinata ad assolvere il ruolo di "Organismo pagatore" di cui al Regolamento della Commissione europea n. 885/06 del 21 giugno 2006;
- i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387 e dell'8 luglio 2004 prot. n. B/1642, di riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 1258/99, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, relativamente alle OCM e alla programmazione di sviluppo rurale prevista dai provvedimenti comunitari;
- l'ulteriore Decreto Ministeriale del 26/09/2008 di riconoscimento di AGREA quale Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013.

Vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare i seguenti regolamenti comunitari:

- Reg. (CE) 1698/05, del Consiglio, del 20 settembre 2005 (Titolo IV Capo I "assi") e Reg. (CE) 1974/06, della Commissione, del 15 dicembre 2006, art.56, di applicazione del Reg. 1698/05 - sostegno allo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1234/2007, Regolamento del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Reg. (CE) 361/2008, Regolamento del Consiglio del 14 aprile 2008, e Reg. (CE) 491/2009, Regolamento del Consiglio del 25 maggio 2009, di modifica al suddetto Regolamento (CE) 1234/2007;

- Reg. (CE) 826/2008, Regolamento della Commissione del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli;
- Reg. (CE) 73/2009, Regolamento del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Reg. (CE) 1121/2009, Regolamento della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del suddetto regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Viste le parti in cui i suddetti regolamenti prevedono che l'erogazione di anticipi, - o di altra tipologia di aiuti o premi concessi in via anticipata rispetto all'integrale effettuazione dell'iter amministrativo - deve essere supportata dalla preventiva costituzione di una garanzia fideiussoria emessa da una istituzione che presenta idonee garanzie;

Vista la determina di Agrea n. 11481 del 10 settembre 2007 "Adozione di nuovi modelli di fideiussione per la costituzione delle garanzie previste dai regolamenti comunitari a fronte di erogazione anticipi o impegni assunti e revoca dei precedenti modelli", e in particolare il richiamo alla normativa nazionale relativa ai soggetti dai quali gli enti pubblici possono accettare garanzie fideiussorie come di seguito esposta:

- la legge 10 giugno 1982 n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici" il cui art. 1 recita:

*"1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:*

*a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni;*

*b) la fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, (ora "banche" ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto*

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario);

*c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi."";*

Visti:

- il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13 che stabilisce che la Banca d'Italia iscrive in apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;

- il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private" che, definisce nel TITOLO II "Accesso all'attività assicurativa" le procedure per l'esercizio dei vari rami assicurativi compreso il ramo 15 "cauzioni" dirette e indirette;

- la Direttiva 25 novembre 2009, n. 2009/138/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;

Visti:

- la polizza fideiussoria prestata a favore della ditta Emiliana Conserve S.p.A. con sede in Via Vivaldi, 7 in Busseto (PR) a garanzia dell'anticipo richiesto con domanda n. 2108776, a valere sulla misura 123 azione 1, dalla compagnia di assicurazione "City Insurance" con sede in Bucarest (Romania) via Lisabona, 8, trasmessa, completa di conferma di validità, in data 11 gennaio 2011 prot. PG.2011.4885 e ricevuta da Agrea il 14 gennaio 2011, con prot. n. AG./2011/487;

- l'appendice successivamente richiesta a regolarizzazione della sopra citata polizza, fornita in data 18 gennaio 2011 ed acquisita da Agrea il 19 gennaio 2011, ns prot. AG./2011/678;

- l'esito positivo di conformità della polizza fideiussoria reso dalla struttura competente di Agrea ed inviato alla Regione Emilia Romagna, quale Ente delegato all'istruttoria per la concessione dell'anticipo per la misura 123 del PSR 2007-2011, in data 19 gennaio 2011 ns prot. AG.2011.851;

Dato atto che la suddetta compagnia di assicurazione "City Insurance" è stata autorizzata con decreto n. 404 del 16 maggio 2008 dal Consiglio della Commissione delle Assicurazioni della Repubblica di Romania ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni e, in conformità all'art. 36 della Direttiva 92/49/CEE, sostituito dall'art. 149 della direttiva 25-11-2009 n. 2009/138/CE, autorizzata ad estendere tale esercizio in libertà di prestazioni di servizi nel territorio della repubblica Italiana (iscrizione in data 12/08/2008), già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia - giusta iscrizione nell'albo imprese in data 16/01/2008 al n. II 00871 - Codice ISVAP 40153;

Considerato che il punto 7) del dispositivo della citata determina n. 11481, dispone che AGREA, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni provenienti da altri organismi pagatori o dall'organismo di coordinamento si riserva la facoltà di non accettare fideiussioni prestate da alcuni dei garanti in deroga specifica alla normativa nazionale;

Visto il Regolamento (CEE) n.2220 della Commissione del 22 luglio 1985 relativo alla fissazione di modalità comuni del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Richiamato in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, comma 1 che recita "1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione;

Considerato che:

- nelle more del pagamento dell'anticipo alla ditta sopra indicata, sono state formulate valutazioni aggiuntive in seguito ad un confronto e approfondimenti con altro Organismo Pagatore Regionale;
- che tali valutazioni attengono alla opportunità che la compagnia di assicurazione "City Insurance" munita delle autorizzazioni sopra citate, operi in Italia in regime di libertà di stabilimento ex artt. 145, 146 e 149 della direttiva 25-11-2009 n. 2009/138/CE (art.23 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209);

Ritenuto pertanto, in autotutela della regolarità della propria azione amministrativa:

- di revocare l'esito di conformità positivo riguardo alla garanzia fideiussoria prestata dalla Compagnia City Insurance a favore Emiliana Conserve S.p.A. - con sede in Via Vivaldi, 7 in Busseto (PR) - a supporto dell'anticipo richiesto con domanda n. 2108776, a valere sulla misura 123 azione 1;

- di richiedere a Emiliana Conserve S.p.A la sostituzione di detta fidejussione con analoga garanzia bancaria o polizza assicurativa prestata da altra compagnia con sede legale in Italia o con sede legale in uno degli Stati membri della Unione Europea ma con le modalità previste per il regime di stabilimento;

Ritenuto inoltre, in conseguenza dei medesimi elementi e considerazioni precedentemente esposti di sospendere l'accettazione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla compagnia di assicurazione "City Insurance" con sede in Bucarest (Romania) via Lisabona, 8 e da altri soggetti che non operino in Italia in regime di stabilimento ex artt. 145, 146 e 149 della direttiva 25-11-2009 n. 2009/138/CE(art.23 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209);

Atteso che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa a supporto della presente deliberazione è trattenuta agli atti presso la struttura "Esecuzione pagamenti" nel fascicolo del pagamento dell'anticipo;

Richiamati i seguenti atti:

- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determina del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010;
- Determina del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008, concernente "Definizione delle funzioni organizzative dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'E.R. - AGREA";

Dato atto del parere allegato;

#### D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di revocare l'esito di conformità positivo - reso dalla struttura competente di Agrea ed inviato alla Regione Emilia Romagna, in data 19 gennaio 2011 prot. AG.2011.851 - riguardo alla garanzia fideiussoria n.000017772 prestata dalla Compagnia "City Insurance", con sede in Bucarest (Romania) via Lisabona 8, a favore Emiliana Conserve S.p.A., con sede in Busseto (PR) via Vivaldi 7, a supporto dell'anticipo

richiesto con domanda n. 2108776, a valere sulla misura 123 azione 1;

- 3) di richiedere a Emiliana Conserve S.p.A la sostituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 2) con analoga garanzia bancaria o polizza assicurativa prestata da altra compagnia con sede legale in Italia o con sede legale in uno degli Stati membri della Unione Europea, ma con le modalità previste per il regime di stabilimento;
- 4) di svincolare conseguentemente la polizza fideiussoria di cui al precedente punto 2), da restituire al fideiussore mediante apposita comunicazione a cura della struttura Esecuzione Pagamenti;
- 5) di sospendere l'accettazione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla compagnia di assicurazione "City Insurance" con sede in Bucarest (Romania) via Lisabona, 8 e da altri soggetti che non operino in Italia in regime di libertà di stabilimento ex artt. 145, 146 e 149 della direttiva 25-11-2009 n. 2009/138/CE (art.23 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209);
- 6) di trasmettere il presente atto al Servizio Aiuti alle Imprese della Regione Emilia-Romagna, quale ente delegato all'istruttoria delle domande di aiuto e pagamento della misura 123 del Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 per gli adempimenti di competenza;
- 7) di autorizzare la più ampia diffusione di quanto disposto al punto 5) attraverso il sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> nella parte dedicata alle fideiussioni.

IL DIRETTORE  
(Ing. Nicodemo Spatari)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

AGREA

Nicodemo Spatari, Direttore AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 16666/2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2011/196

IN FEDE

Nicodemo Spatari